



**Regione Campania**

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione  
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

**DECRETO N. 68 DEL 01.08.2018**

**OGGETTO:** Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per la Struttura Sanitaria denominata Casa di Cura S. Maria del Pozzo CEM S.p.A. di Somma Vesuviana (NA). Attribuzione della Classe di merito.

*(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 - acta n. ix "corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente").*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 con il quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, che:

- a) assegna "al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente";
- b) individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come acta ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto ix): corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente";

## **RICHIAMATA**

la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui *"nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro"*;

## **PREMESSO** che:

a) con DCA n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a., ed è stato precisato che l'accREDITAMENTO si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 *duodecies* dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;

b) con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi DDCA n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006, nonché la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, e si è stabilito che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;

c) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 *undecies* dell'art. 1 della L.R. n.

4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale regolarmente ammesse, e si è demandato a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;

d) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;

e) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 e sono state demandate alle AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;

f) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata alla riattivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC, e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;

g) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo l'elenco, trasmesso da So.Re.Sa., di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale regolarmente ammesse;

## CONSIDERATO

a) che con DCA n. 132 del 31.10.2014, veniva disposto l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture eroganti attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, e si stabiliva, tra l'altro, di sospendere le determinazioni in merito all'accreditamento istituzionale della Casa di Cura "S.Maria Del Pozzo CEM s.p.a." all'esito degli ulteriori approfondimenti necessari alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4066/2014;

b) che con successivo DCA n. 41 del 5.5.2015, all'esito degli ulteriori approfondimenti effettuati veniva disposto:

1. ad integrazione del DCA n. 132 del 31.10.2014, l'accreditamento istituzionale definitivo della struttura sanitaria ricadente nel territorio dell'A.S.L. Napoli 3 Sud **"Casa di Cura S. Maria del Pozzo CEM S.p.a."** – P.Iva 03040121216 – Sede Operativa: Via Pomigliano, 40 – Somma Vesuviana con Classe di qualità: da attribuire, per l'attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno: Cod. Disc. 56 Recupero e riabilitazione funzionale per un totale di n. 100 p.l.;

2. di dare atto che era stato già disposto l'accreditamento istituzionale per le attività di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo, con indicazione della **Classe 3**, come da attestazione del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud, prot. n.79718 del 12.12.2012 (prot. Struttura commissariale n. 7981/2012) per l'attività di lungodegenza Cod. 60 per un totale di p.l. 68;

3. che l'accreditamento di cui al punto 1 decorreva dalla data di adozione del predetto DCA e veniva rilasciato nelle more della riformulazione del decreto autorizzativo da parte del Comune di Somma Vesuviana e dell'aggiornamento consequenziale della deliberazione di accreditabilità da parte dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, integrata con la Classe di qualità, da far pervenire al competente Ufficio della Regione Campania nel termine di 30 giorni, pena l'automatica sospensione dell'accreditamento istituzionale;
  4. di riservarsi in ordine alla attribuzione della classe di qualità all'esito dell'aggiornamento della deliberazione di accreditabilità da parte dell'A.S.L. Napoli 3 Sud;
  5. di confermare in ogni altra parte il citato decreto commissariale n.132/2014;
- c) che successivamente, con DCA n. 69 del 16.06.2015, pubblicato in Burc n. 41 del 29.1.2015, veniva disposto il differimento di 60 giorni del termine previsto dal DCA n. 41 del 5.5.2015;
- d) che con provvedimento n. 472 del 14.08.2015 il Commissario Straordinario dell'A.S.L. NA 3 Sud, in ossequio a quanto sancito nei DDCA nn. 41 del 5.5.2015 e 69 del 16.6.2015, deliberava di modificare la propria precedente deliberazione n. 885 del 19.12.2013, attestando per la struttura sanitaria denominata CASA DI CURA S.MARIA DEL POZZO CEM S.P.A., P. IVA 03040121216, con sede operativa in via Pomigliano n. 40 nel Comune di Somma Vesuviana (NA) :
- 1) l'ammissibilità della struttura alle procedure di accreditamento istituzionale dell'istanza trasmessa dalla SO.RE.SA. con ID ST02419 del 27/03/12;
  - 2) il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla l.r. n. 23 del 14.12.2011 con particolare riferimento a quelli stabiliti dal comma 237 *sexies* per l'accesso al sistema di accreditamento definitivo istituzionale;
  - 3) il possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 1 del 22/06/2007;
  - 4) l'accreditabilità esclusivamente per l'attività di Ricovero ordinario di recupero e riabilitazione funzionale codice disciplina 56) per 100 posti letto con identificazione dei REQUISITI SPECIFICI 100% di tipo CLASSE 3 (TRE);
  - 5) di confermare la deliberazione n. 885 del 19.12.2013 per le restanti parti;

**RITENUTO** di dover confermare l'accreditamento istituzionale/definitivo della struttura sanitaria Casa di Cura S. Maria del Pozzo CEM di Somma Vesuviana, operato con DCA n. 41/2015, all'esito della riformulazione del decreto autorizzativo da parte del Comune di Somma Vesuviana e del consequenziale aggiornamento della deliberazione di accreditabilità da parte dell'ASL NA 3 Sud n. 472/2015, disponendo l'attribuzione della Classe 3 (TRE) per 100 p.l. ordinari a ciclo continuativo e diurno - Cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale già accreditati;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento con il SSR e riportata in premessa e negli allegati,

## DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. di **ATTRIBUIRE** alla struttura sanitaria dell'ASL NA 3 Sud denominata CASA DI CURA S.MARIA DEL POZZO CEM S.P.A., con sede operativa in via Pomigliano n. 40 nel Comune di Somma Vesuviana (NA), P. IVA 03040121216, accreditata in via istituzionale/definitiva per l'attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per n. 100 p.l. di Recupero e riabilitazione funzionale - Cod. 56 - la Classe di merito 3 (TRE);
2. di **DARE ATTO** che, all'esito della procedura straordinaria di cui al DCA 20 del 7.3.2012, con decreto commissariale n. 9 del 21.1.2013, è già stato disposto anche l'accREDITAMENTO istituzionale/definitivo a favore della suddetta Casa di Cura per l'attività di lungodegenza -Cod. 60 per n. 68 p.l. - Classe 3 (TRE);
3. di **CONFERMARE** quant'altro contenuto nel DCA n. 41/2015 anche in merito alla decorrenza e alla durata dell'accREDITAMENTO istituzionale/definitivo ivi previste;
4. di **STABILIRE**:
  - che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
  - che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO istituzionale;
  - che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accREDITAMENTO istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accREDITAMENTO stesso;
  - che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima della scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;
5. di **STABILIRE** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
6. di **STABILIRE** altresì che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
7. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL NA 3 Sud territorialmente competente anche per la notifica alla strutture interessata;
8. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;

9. di **INVIARE** il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore Regionale al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale in raccordo con il Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, a tutte le Aziende Sanitarie del S.S.R. ed al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

*Il Direttore Generale  
per la Tutela della Salute  
Avv. Antonio Postiglione*

DE LUCA